

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

In data odierna, il Giudice Territoriale per l'Abruzzo ha esaminato la denuncia, trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 12.11.2019, presentata, in data 11.11.2019, per il tramite del Direttore di Gara del 6° memorial "Pierino Santarelli", gara regionale di specialità individuale, organizzata dal Circolo Bocciofilo Pinetese, in data 10.11.2019, con incontri disputatisi presso i bocciodromi di Pineto (fase finale) e Mosciano (fase eliminatoria), dal sig. Plevano Gabriele, atleta regolarmente tesserato per la società Bocciofila Montesilvano, numero di matricola 852515, in ordine ad una assertiva errata applicazione delle norme regolamentari da parte del Commissario di Campo della sopra riferita manifestazione;

PREMESSO

- Riferisce il denunciante la irregolare applicazione del Regolamento da parte del Commissario di Campo, sig. Nino Falà, incaricato di sovrintendere le gare eliminatorie di suddetto torneo svoltesi presso il circolo bocciofilo Moscianese, atteso che quest'ultimo, in fase di secondo turno, non avrebbe disposto la inversione dei campi di guisa che l'odierno ricorrente, sig. Plevano Gabriele, si vedeva costretto a disputare la sua seconda partita sul medesimo terreno di gioco ove il suo avversario aveva già giocato la gara valida per il primo turno ed ove egli stesso avrebbe dovuto giocare la propria partita di primo turno che, invece, non si era regolarmente disputata per assenza dell'avversario;
- alla stregua di quanto riferito, il prefato ricorrente rivolgeva istanza di attribuzione, a favore del medesimo, del premio riservato ai vincitori del torneo in questione;

- con nota di inoltro del reclamo in esame del 12.11.2019, il Direttore di Gara del 6° Memorial "Pierino Santarelli", sig. Vittorio Bilò, comunicava a codesto Giudicante che, sentito a tal proposito, il Commissario di Campo, sig. Nino Falà, lo stesso aveva precisato che la decisione di *"...derogare alla prassi di invertire i campi al secondo turno, scegliendo di applicare la politica del primo campo libero disponibile.."* era stata assunta in funzione di *"...snellire e velocizzare lo svolgimento della fase eliminatoria, considerato il fatto che si dovevano giocare due gironi più spareggio e che le fasi finali della gara dovevano riprendere già alle 14:30..."*. Aggiungeva, altresì, il mentovato Commissario di Campo che *"...il sig. Plevano in ogni caso ha svolto sia i tiri di riscaldamento relativi alla disputa del primo turno che i tiri di prova relativi al secondo turno sul campo dove ha poi giocato e che, quindi, ha avuto la possibilità di saggiare adeguatamente la superficie di gioco..."* e di aver *"...applicato lo stesso criterio indistintamente ai due gironi interessati e, pur essendo verificatasi la stessa situazione ad un atleta partecipante all'altro girone egli ha accettato serenamente la decisione sulla base delle motivazioni..."* sopra riferite.

DIRITTO

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo rileva, preliminarmente, la tempestività del ricorso interposto dal sig. Pivano Gabriele, atleta regolarmente tesserato per la società Bocciofila Montesilvano A.S.D., atteso che detto reclamo è stato inoltrato, per il tramite del Direttore di Gara del 6° Memorial "Pierino Santarelli", sig. Vittorio Bilò, al Comitato Regionale FIB, in data 12.11.20189 e, quindi, entro i *"...tre giorni successivi all'evento..."* prescritti dell'art. 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina che, nel caso di specie, decorrono dalla di

svolgimento della suddetta manifestazione in programma in quel di Mosciano e Pineto in data 10.11.2019.

Parimenti, in via preliminare, codesto Giudicante afferma la propria competenza a decidere sulla domanda rivoltagli ex art. 14, comma 1, lett. a), medesimo Regolamento che gli devolve integralmente la trattazione in generale di “... *tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare...*” ed, in particolare, della materia afferente la loro “...*regolarità e la omologazione dei relativi risultati...*”.

Ciò posto, il ricorso in esame è infondato e come tale deve essere rigettato.

La mancata inversione del campo di gioco tra le gare di primo e secondo turno, non ha, infatti, inficiato in alcun modo il regolare svolgimento della competizione denominata “6° Memorial Pierino Santarelli”, organizzato dalla Società bocciofila Pinetese e svoltosi il 10.11.2018.

Ciò per l’assorbente rilievo che detta inversione di campo non è prescritta, in via generale ed assoluta, dalle disposizioni tecniche in corso di validità per la stagione sportiva 2019/2020.

Trattasi, ad ogni evidenza, di una prassi che, nella competizione di che trattasi ha trovato deroga per le ragioni esplicitate dal Commissario di campo.

Dalla documentazione offerta al Giudicante emerge, peraltro, che il denunciante non ha disputato la partita di primo turno per mancata comparizione dell’avversario, onde, anche sotto il profilo della legittimazione attiva alla presentazione del reclamo in trattazione, intesa come interesse ad agire, si nutrono perplessità, atteso che è difficile ipotizzare l’inversione di un campo ove il ricorrente di fatto non ha giocato. Semmai tale situazione oggettiva poteva essere rappresentata esclusivamente dall’avversario del denunciante che proprio su quella corsia aveva gareggiato e superato il primo turno eliminatorio.

In ultima istanza, mette conto evidenziare che risulta provato che l'atleta Plevano – odierno ricorrente abbia, prima della gara controversa, regolarmente svolto anche la fase di riscaldamento, onde nessuna doglianza può legittimamente eccepire rispetto alla regolarità dello svolgimento della manifestazione in parola, del cui esito finale si impone la relativa omologazione.

P. Q. M.

Il Giudice Regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sulla denuncia trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 12.11.2019, presentata, in data 11.11.2019, per il tramite del Direttore di Gara del 6° memorial "Pierino Santarelli", gara regionale di specialità individuale, organizzata dal Circolo Bocciofilo Pinetese, in data 10.11.2019, con incontri disputatisi presso i bocciodromi di Pineto (fase finale) e Mosciano (fase eliminataria), dal sig. Plevano Gabriele, atleta regolarmente tesserato per la società Bocciofila Montesilvano, numero di matricola 852515, dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lett a) del regolamento di Giustizia e Disciplina, il rigetto della stessa cui consegue l'omologazione del risultato e/o della graduatoria finale.

Manda alla competente Segreteria del Comitato Regionale FIB Abruzzo per la pubblicazione del presente provvedimento, per la notificazione dello stesso alle parti interessate e coinvolte, nonché per l'espletamento di ogni conseguente adempimento.

Così deciso in Roseto (TE), addì 11.12.2019

IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

AVV. ALBERTO DELL'ORLETTA